

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 124/A

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, si rende noto che il giorno **12 Ottobre 2004** è stata presentata **istanza di arbitrato**, a cura del **Sig. Fabrizio Castori** nei confronti di:

### **F.I.G.C.**

#### – Oggetto:

Con decisione contenuta nel C.U. n. 324/C del 21/06/2004, il Giudice Sportivo c/o Lega Nazionale Professionisti Serie C, a seguito della gara play-off Lumezzane – Cesena, del 20/06/2004, valevole per il campionato di Serie C/1, girone A, stagione sportiva 2003/2004, irrogava al Sig. Fabrizio Castori la squalifica per un periodo effettivo di tre anni.

Con reclamo interposto in data 28/06/2004, il Sig. Fabrizio Castori adiva la Commissione Disciplinare c/o Lega Professionisti Serie C, perché riformasse, in tutto o in parte, la decisione del Giudice Sportivo.

La Commissione Disciplinare c/o Lega Nazionale Professionisti, con C.U. n. 340/C del 21/07/2004, accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica sino al 30/06/06.

Successivamente, il Sig. Fabrizio Castori presentava ricorso, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera A) C.G.S., avanti alla C.A.F., chiedendo la riforma della decisione della Commissione Disciplinare, formulando le medesime conclusioni presentate davanti ad essa.

Il ricorso, nella riunione del 02/08/2004, veniva rigettato.

#### – Pretese:

Riduzione dei provvedimenti adottati nei confronti del Sig. Fabrizio Castori nella misura della squalifica di mesi tre di inibizione dalle gare ufficiali, ovvero in quella diversa, meno afflittiva, rispetto a quanto statuito dagli organi della Giustizia Sportiva.

\* \* \*

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, si rende noto che il giorno **13 Ottobre 2004** è stata presentata **istanza di arbitrato**, a cura del **Cosenza Calcio 1914 S.p.A.** nei confronti di:

**F.I.G.C.**

– Oggetto:

La Società istante assume di essere stata esclusa dalla procedura di ripescaggio in serie C2.

– Pretese:

Riconoscimento dello status di società affiliata alla L.P.S.C.;

Accertamento della titolarità per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato di serie C1 (2004-2005);

In via subordinata, accertamento della titolarità del titolo sportivo per la presentazione delle domanda di iscrizione al Campionato di serie C2 (2004-2005), sia in via diretta, sia in via di ripescaggio.

Con l'ordine di immediato inserimento nel Campionato di Serie C1 o in subordine di Serie C2.

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, si rende noto che l'intervento di terzi è possibile ai sensi ed alle condizioni dell'art. 9 del Regolamento stesso.

\* \* \*

Ai sensi dell'art. 4, comma 8, lett. b) del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, si rende noto che il giorno **13 Ottobre 2004** è stata presentata la istanza di conciliazione, a cura della **U.S. Ragusa S.r.l.** nei confronti di:

**F.I.G.C.**

**L.P.S.C.**

– Oggetto:

Il Giudice Sportivo della Lega Professionisti Serie C, con C.U. n. 245/C del 20 Aprile 2004, comminava la sanzione della squalifica del campo di giuoco del U.S. Ragusa S.r.l. sino al 30 Aprile 2005 a seguito dell'aggressione subita dall'arbitro al termine dell'incontro Ragusa / Isernia del 10 Aprile 2004.

La Società proponeva ricorso alla Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C la quale, con C.U. n. 270/C del 12 Maggio 2004, in parziale accoglimento della impugnativa, riduceva la squalifica sino al 31 Dicembre 2004.

La U.S. Ragusa S.r.l. proponeva quindi gravame dinnanzi alla Commissione d'Appello Federale, che, con C.U. n. 58/C del 21 Giugno 2004, rigettava il gravame.

– Pretese:

Annullamento della decisione resa dalla C.A.F. in data 21 Giugno 2004, con la quale è stata confermata la sanzione della squalifica del campo della U.S. Ragusa S.r.l. fino al 31 Dicembre 2004.

In via gradata l'adozione di ogni altra equa soluzione prospettata dal nominando conciliatore.

\* \* \*

Ai sensi dell'art. 4, comma 8, lett. b) del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, si rende noto che il giorno **18 Ottobre 2004** è stata presentata la istanza di conciliazione, a cura del **Sig. Maurizio Caccavale** nei confronti di:

**F.I.G.C.**

– Oggetto:

Con decisione della Commissione Disciplinare di cui al C.U. n. 30 del 25 agosto 2004, il tesserato della Pescara Calcio S.p.A. Sig. Maurizio Caccavale, è stato squalificato per mesi sei.

La squalifica è stata confermata dalla Commissione d'Appello Federale con provvedimento del 9 settembre 2004.

– Pretese:

Annullamento della decisione resa dalla C.A.F. in data 9 Settembre 2004 con la quale è stata confermata la pronuncia del 25 Agosto 2004 resa dalla Commissione Disciplinare.

In via gradata l'adozione di ogni altra equa soluzione prospettata dal nominando conciliatore.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 OTTOBRE 2004

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE  
Dott. Franco Carraro